



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO  
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U.prot CTVA - 2014 - 0002112 del 19/06/2014

Pratica N: .....

Prof. Mittente: .....



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2014 - 0020013 del 20/06/2014

Al Sig. Ministro  
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto

Sede

Direzione Generale per le  
Valutazioni Ambientali

Sede



**OGGETTO: I.D. VIP 488 trasmissione parere n. 1524 CTVA del 13 giugno 2014. Richiesta di parere art. 9 D.M. 150/07 invaso sul torrente Sessera e miglioramento efficienza idrica invasi torrenti Ravasanella e Ostola. Pareri Commissione CTVA nn. 1031, 1297 e 1331. Richiesta di approfondimenti e valutazioni pervenuta dalla Segreteria Tecnica del Sig. Ministro, proponente Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese**

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 13 giugno 2014.

Si saluta.

Il Segretario della Commissione  
(avv. Sandro Campilongo)

All. c/s

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00  
Funzionario responsabile: CTVA-US-06  
CTVA-US-06\_2014-0147.DOC

dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS  
Il Segretario della Commissione

La presente copia fotostatica composta  
di N° 13 ..... fogli è conforme al  
suo originale.  
Roma, li 18-06-2014.....



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

\* \* \*

Parere n. 1524 del 13 giugno 2014

<b>Progetto</b>	<b>Parere ex art. 9 D.M. 150/07</b> <b>Nuovo invaso sul torrente Sessera per miglioramento efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola</b>
<b>Proponente</b>	<b>Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese</b>

Handwritten signatures and initials scattered throughout the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.

## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dal Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese in data 28/12/2010, acquisita al prot. DVA/2010/31813 del 31/12/2010, concernente il progetto *“Nuovo invaso sul torrente Sessera per miglioramento efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola”* da realizzarsi nei Comuni di Comune di Vallanzengo, Camandona, Comune di Invero, Mosso, Portula, Pray, Crevacuore, Sostegno, Villa del Bosco, Roasio, Rovasenda, Borgosesia, Serravalle Sesia.

Con nota prot. n. 40 del 07/01/2011, acquisita al prot. DVA/2011/891 del 18/01/2011, e con nota prot. n. 303 del 19/01/2011, acquisita al prot. DVA/2011/1164 del 20/01/2011, il Proponente ha provveduto al perfezionamento del deposito della documentazione per l'avvio del procedimento di VIA;

VISTA la nota DVA-2012-0026749 del 07/11/2012, acquisita a protocollo CTVA-2012-0004051 del 09/11/2012, con cui la Direzione Generale per la Valutazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA) ha trasmesso il parere esitato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 19/10/2012 in merito alla compatibilità ambientale relativa al progetto per il rifacimento dell'invaso sul torrente Sessera unitamente al parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTA la nota DVA-2013-0019977 del 30/08/2013, acquisita a protocollo CTVA-2013-0003034 del 30/8/2013, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, *“chiede di conoscere se, ancorché “il progetto presentato per un invaso da .12.380.000 mc risulta ambientalmente compatibile”, l'ipotesi di limitare, per la prescrizione B.1 del parere del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo, al momento l'utilizzo dell'invaso alla capacità massima di 7.100.000 mc, sia ancora valido il quadro prescrittivo definito nel parere di codesta Commissione n. 1031 del 07/09/2012 oppure si renda necessario rivederelo. Inoltre occorre specificare se, a prescindere dai 5 anni di validità del Decreto VIA, se è necessario o meno svolgere una valutazione tecnica da parte di codesta Commissione nel caso in cui il proponente, una volta maturate le condizioni sull'uso idropotabile, intendesse utilizzare l'invaso per un volume superiore ai 7.100.000 mc e, quindi, procedere con il processo autorizzativo presso il MiBAC come richiesto con la prescrizione b.2 del medesimo Dicastero, e qualora da tale progetto derivassero modifiche progettuali e/o prescrizioni di misure compensative”*.

VISTA la nota DVA-2013-030083 del 23/12/2013, acquisita a protocollo CTVA-2014-0000017 del 07/01/2014, con cui la Direzione Generale per la Valutazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA) ha trasmesso la nota prot. 0052836 del 16/12/2013 del Sig. Capo di Gabinetto contenente le osservazioni formulate dalla Segreteria Tecnica inerenti il progetto *“Nuovo invaso sul torrente Sessera per miglioramento efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola”* in cui evidenziano alcune problematiche presenti nel parere espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, chiedendo che le stesse siano sottoposte alla medesima Commissione *“[...] al fine di una valutazione o approfondimento [...]”*. La DVA ha pertanto richiesto alla scrivente Commissione di *“esaminare quanto trasmesso e relazionare la scrivente in merito ovvero, se del caso, di integrare o modificare il parere di cui trattasi”*.

VISTA la nota DVA-2014-0009125 del 28/03/2014, acquisita a protocollo CTVA-2014-0001088 del 31/03/2014, con cui la DVA, facendo seguito all'incontro tenutosi in data 28/03/2014 presso DVA stessa, ha trasmesso l'interrogazione parlamentare n. 4-03410 dell'On. Busto ed altri e i contributi della Provincia di Vercelli in riscontro alla richiesta di informazioni avanzata dagli Uffici di Gabinetto in ordine all'interrogazione parlamentare n. 3-00405 del Sen. Favèro, chiedendo di *“operare un approfondimento della valutazione espressa con il parere n. 1031 del 07/09/2012, successivamente integrato dai pareri n. 1297 del 19/07/2013, n. 1331 del 06/09/2013, n. 1442 del 14/02/2014”*. In particolare la DVA *“rappresenta la necessità di porre attenzione all'aspetto teso a verificare che sia garantita la disponibilità della risorsa idropotabile alle popolazioni interessate, definendone gli aspetti quantitativi; rilevando altresì l'utilità di omogeneizzare il quadro prescrittivo espresso con i citati pareri”*.

VISTA la nota DVA-2014-0010189 del 09/04/2014, acquisita a protocollo CTVA-2014-0001259 del 09/04/2014, con la quale la DVA ha inoltrato la nota dell'Associazione *“Custodiamo la Valsessera”* con la

quale la medesima associazione ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 01/04/2014, copia della sentenza del Tribunale di Vercelli 737-2007-RG.

**VISTA** la nota DVA-2014-0017377 del 05/06/2014, acquisita a protocollo CTVA-2014-0001940 del 06/06/2014, con la quale la DVA ha inoltrato la nota prot. 0010689 del 27/05/2014 della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare trasmessa a seguito delle osservazioni presentate dal Comitato Tutela Fiumi con nota del 24 aprile 2014.

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

**VISTO** il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto Legge del 06 Luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n.111 del 15 luglio 2011, art. 5 comma 2 bis;

**VISTO** il Decreto GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ed i successivi decreti integrativi;

**VISTA** la Relazione Istruttoria;

**VISTA** la nota n. DVA-2010-1973 del 30/01/2011 acquisita al protocollo al n. CTVA-2011-245 del 01/02/2011 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (d'ora in avanti Direzione) ha comunicato alla Commissione l'esito positivo delle verifiche tecnico-amministrative per la procedibilità dell'istanza;

**VISTO** il parere n. 1031 del 07/09/2012 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, relativo alla Istruttoria VIA del progetto "Nuovo invaso sul torrente Sessera per miglioramento efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola", successivamente integrato dai pareri n. 1297 del 19/07/2013, n. 1331 del 06/09/2013 e n. 1442 del 14/02/2014;

**CONSIDERATO** che

- Nel sopraccitato parere n. 1297 del 19/07/2013, esitato in risposta alla nota DVA-2012-0026749 del 07/11/2012, la scrivente Commissione non ha ritenuto di apportare alcuna modifica al quadro prescrittivo del precedente parere n. 1031 del 07/09/2012, specificando che le argomentazioni in risposta alle richieste della DVA ed alle successive osservazioni pervenute sono contenute nel corpo dello stesso parere n. 1297/2013.
- Con il parere n. 1331 del 06/09/2013, la scrivente Commissione ha invece ritenuto di modificare il quadro prescrittivo definito nel parere n. 1031 del 07/09/2012 integrandolo come segue:
  - Inserimento della seguente prescrizione "Tutela delle aree boscate" - "2.18 Al fine di contenere il più possibile il disboscamento necessario per la fase di esercizio, la capacità di invaso del bacino in progetto sarà limitata ad un volume massimo pari a 7.100.000 m<sup>3</sup> (quota massima pari a 936 m s.l.m.), fatta salva la possibilità di incrementare la suddetta

*capacità di invaso fino ai 12.380.000 m<sup>3</sup> di progetto, esclusivamente in forza di specifica e preventiva autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, coerentemente con quanto previsto dalle prescrizioni B.1) e B.2) del parere prot. DG/PBAAC/39.19.04/28845/2012 del 19/10/2012 del MiBAC”.*

- *Integrale sostituzione della prescrizione n. 1.26 con la seguente: “In relazione all’importanza rivestita dalla prevista destinazione ad uso potabile di parte dei volumi invasati ai fini della definizione della compatibilità ambientale dell’intervento, per garantire il pieno rispetto delle ipotesi progettuali, qualora il proponente ottenga la preventiva autorizzazione da parte del MiBAC di cui alla prescrizione 2.18 e di conseguenza sia consentito l’esercizio dell’invaso alla capacità massima di 12.380.000 m<sup>3</sup>, entro 5 anni dalla messa in esercizio dell’invaso, il Proponente dovrà fornire al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare documentazione atta a dimostrare lo stato di realizzazione della rete acquedottistica e dovrà altresì indicare la portata effettivamente rilasciata per gli usi potabili previsti. Nel caso in cui detta portata risulti inferiore a quella prevista in progetto, il Proponente dovrà rilasciare in alveo, in aggiunta al DMV ed alla quota proporzionale di cui alla precedente prescrizione 1.25, un’ulteriore quota pari al doppio del differenziale tra portata ad uso potabile di progetto e portata effettivamente rilasciata per tale uso”.*

Specificando altresì che, nel caso in cui il proponente intendesse utilizzare l’invaso per un volume superiore ai 7.100.000 mc e, quindi, procedere con il processo autorizzativo presso il MiBAC, le eventuali modifiche progettuali, anche in conseguenza di eventuali prescrizioni di misure compensative, che dovessero derivare da tale progetto rispetto a quanto presentato nell’istanza di VIA con le relative integrazioni, dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità esclusivamente qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Viceversa nel caso in cui al termine dell’iter autorizzativo di cui alla prescrizione B.2) del MiBAC non si rendesse necessaria alcuna modifica progettuale se non il ripristino della regola d’invaso alla capacità massima di 12.380.000 m<sup>3</sup>, non sarà necessaria alcuna ulteriore valutazione dal parte della scrivente Commissione.

- Nel sopraccitato parere n. 1442 del 14/02/2014, esitato in risposta alla nota DVA-2013-030083 del 23/12/2013, la scrivente Commissione non ha ritenuto di apportare alcuna modifica al quadro prescrittivo del parere n. 1031 del 07/09/2012.

**CONSIDERATO** che la documentazione trasmessa dalla DVA con la soprarichiamata nota DVA-2014-0009125 del 28/03/2014 contiene i seguenti elementi:

- Interrogazione parlamentare n. 4-03410 dell’On. Busto ed altri:
  - Si richiama la richiesta di inchiesta pubblica presentata dall’Associazione “Custodiamo la Valsessera” e alla quale il Ministero ha risposto con un diniego;
  - Venegono altresì richiamate le due successive osservazioni presentate dalla medesima associazione, lamentando che “sia il proponente che la commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale no hanno tenuto minimamente conto”;
  - Si fa riferimento alle due successive diffide presentate sempre dall’Associazione “Custodiamo la Valsessera” richiamandone sinteticamente i contenuti;
  - Viene richiamato in particolare quanto sottolineato dall’associazione in merito alla “mancanza di terzietà del rappresentante della Regione Piemonte in sede di VIA, giacché prima della pubblicazione della delibera regionale con l’espressione del parere sull’opera e della valutazione della CTVIA sulla istanza, partecipava a convegni organizzati dal consorzio di bonifica per sostenere la necessità e la validità dell’opera”;
  - Si contesta inoltre il fatto che il professor V. Amadio, membro della Commissione Tecnica per le Valutazioni Ambientali abbia firmato, astenendosi, il parere del 19 luglio 2013 della Commissione, specificando che lo stesso ha condotto lo studio F26-6 Addendum alla relazione di incidenza.
- Provincia di Vercelli:

- o La Provincia di Vercelli risponde all'atto di sincato ispettivo n. 3-00405 del Sen. Favero che formula rilievi al progetto di cui trattasi, specificando che lo stesso *"interessa la Valsessera e quindi prettamente il territorio della Prvincia di Biella. Pertanto si comunica che, nel procedimento inerente la fase di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale e la contestuale Valutazione di Incidenza, la Regione Piemonte ha convocato in data 15.02.12 e 9.05.12 apposite Conferenze dei Servizi per le quali la Provincia di Vercelli ha trasmesso le prpie indicazioni ed osservazioni con rispettive note prot. 0014037 del 15.02.12 e prot. 0036182 del 09.05.12"* note che La Provincia ha trasmesso in allegato. Relativamente alle questioni relòative alla tutela del *Carabus olympiae*, la Provincia *"ritiene di precisare che l'area di sidtribuzione potenziale del coleottero interessa solo una parte a margine della Valsessera, in territorio della Provincia di Vercelli, e precisamente in Valsesia - Comune di Scopello"*.

#### VALUTATO che

- In merito alle osservazioni contenute nell'interrogazione parlamentare n. 4-03410 dell'On. Busto ed altri:
  - o Le note e le diffde trasmesse dall'Associazione *"Custodiamo la Valsessera"*, sono state compiutamente considerate nella formualzione del parere di compabilità ambientale e dei successivi parerei espressi dalla scivente Commissione come risulta dalla lettura degli stessi. A riguardo è opportuno sottolineare che tutti gli elementi informativi contenuti nelle osservazioni delle parti interessate, tra cui quelle dell'Associazione *"Custodiamo la Valsessera"*, sono stati considerati anche se pervenuti successivamente ai termini pervisti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o successivamente alla formulazione del parere di compatibilità ambientale.
  - o Quanto lametato in merito alla mancanza di terzietà del rappresentante regionale in seno alla commissione VIA e del prof. Vittorio Amadio, la scrivente Commissione per quanto di competenza, evidenzia che la procedura istruttoria che ha portato alla formulazione del parere di compatibilità ambientale e dei successivi pareri integrativi, si è svolta nel pieno rispetto delle previsioni normative e regolamentari, sentita la Regione Piemonte che si è espressa con Delibera della Giunta Regionale n. 30-4087 del 2 luglio 2012 e senza alcun condizionamento esterno.
- La documentazione trasmessa dalla Provincia di Vercelli è la medesima già presa in considerazione in sede di espressione del parere di comaptibilità ambientale unitamente al contributo trasmesso dalla Regione Piemonte ed elaborato a seguito di quanto emerso in occasione delle Conferenze dei Servizi dalla stessa convocate.

#### CONSIDERATO che, in merito alla la nota DVA-2014-0010189 del 09/04/2014:

- Nel trasmettere copia della sentenza del Tribunale di Vercelli 737-2007-RG di cui sopra, l'Associazione *"Custodiamo la Valsessera"* ha ritenuto eidenziare che *"il Giudice di merito ha ritenuto veritiere le dichiarazioni della parte concevnuta, Roberto Dell'Imo, ed ha rigettato la iostanza di risarcimento per diffamazione avanzata dall'attore, il Consorzio di Boninifca Baraggia Biellese e Vercellese. È stato pertanto accertato che il Consorzio di bonifica Baraggia non ha soddisfatto le idroesigenze del distrtto di Albano per causa maggiore, la risorsa idrica, ma ha deliberatamente convogliato le acque disponibili e già derivate nei canali del consorzio Sesia. Tale procedura, come emerge dalle lamentele degli stessi agricoltori, era funzionale ad enfatizzare la idroesigenza del settore risiscolo e guistificare la necessità di opere strutturali quali il progetto di "Rifacimento dell'invaso del torrente sessera"."*
- In relazione a quanto sopra l'Associazione ha ribadito quanto già più volte indicato nelle numerose note trasmesse nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di cui trattasi, ed in particolare che *"l'idroesigenza irrigua sosanuta nello studio ["Bilancio delle disponibvilità idriche naturali e valutazione dell'incidenza dei prelievi nel bacino del fiume Sesia"] è fortemente (e funzionalmente) sovrastimata in 148 Mmc, ovvero una quota che rappresenta il*

*50% della risorsa attualmente utilizzata nell'area biellese-verceòlese ove la vocazione riicola è, storicamente, legata alla grande disponibilità idrica, no certo ad una sua carenza".*

- *Nella medesima nota l'Associazione "ritiene pertanto, sotto un profilo generale, quanto mai necessario che le amministraizoni in indirizzo valutino il comportamento tenuto nella fattispecie dal Consorzio in relazione alla istanza di "Rifacimento dell'invaso sul torrente sessera"".*

#### **VALUTATO** che

- *Dalla lettura della sentenza e delle motivazioni della decisione, risulta il contenzioso riguarda la denuncia per diffamazione a mezzo stampa per dichiarazioni riferite a fatti risalenti agli anni 2006 e 2007, che hanno visto il Dott. Dell'Olmo accusare i vertici del Consorzio in merito ad una non corretta gestione della risorsa idrica a danno del distretto di Albano.*
- *Sebbene nelle accuse del Dott. Dell'Olmo si faccia riferimento alla volontà da parte del Consorzio di realizzare nuove dighe, accusandolo di una non corretta gestione della risorsa idrica per ragioni di opportunità, non viene fatto alcun riferimento, né da l Dott. Dell'Olmo, né tanto meno nelle motivazioni della sentenza, al documento "Bilancio delle disponibilità idriche naturali e valutazione dell'incidenza dei prelievi nel bacino del fiume Sesia" i cui dati sono contestati dall'Associazione "Custodiamo la Valsessera".*
- *In relazione a quanto sopra, la soprarichiamata della sentenza del Tribunale di Vercelli 737-2007-RG non contiene elementi di rilievo ai fini della formulazione del parere di compatibilità ambientale dell'opera di cui trattasi, in particolare per quanto riguarda il bilancio idrico relativo al bacino del fiume Sesia.*

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda la richiesta della DVA in merito alla *"necessità di porre attenzione all'aspetto teso a verificare che sia garantita la disponibilità della risorsa idropotabile alle popolazioni interessate, definendone gli aspetti quantitativi"*

- *Già nel parere di compatibilità ambientale, n. 1031 del 07/09/2012, esitato dalla scrivente Commissione, erano contenute le valutazioni e le considerazioni di seguito riportate:*
  - *"Ad ulteriore chiarimento ed integrazione di quanto sopra, in risposta alla richiesta di integrazioni formulata dal MATTM e dalla Regione Piemonte, il Proponente specifica che per quanto concerne l'uso potabile "il nuovo invaso sul torrente Sessera distribuirà e metterà, comunque, a disposizione in termini prioritari la portata destinata al consumo umano di 222,10 l/s continuativi per 365 giorni all'anno destinati a:*
    - *85,35 l/s per gli abitati della Valsessera;*
    - *80 l/s per gli abitati del biellese;*
    - *56,75 l/s ad integrazione della dotazione idrica proveniente dalla derivazione del torrente Strona di Postua per l'alimentazione degli abitati di valle della Baraggia orientale e del vercellese occidentale"."*
  - *"In merito alle opere di utilizzazione potabile delle acque invase dai serbatoi artificiali sui torrenti Sessera, Ravasanella, Ostola ed Ingagna, il Proponente ha precisato che le stesse sono state successivamente stralciate dallo studio di impatto ambientale, all'atto della consegna alle autorità competenti delle integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, affermando nell'avviso pubblicato contestualmente sui quotidiani che: "l'invaso e la condotta primaria garantiscono in ogni caso l'uso plurimo della risorsa idrica rinviando la valutazione d'impatto ambientale e la contestuale valutazione d'incidenza della rete di distribuzione dell'acqua potabile alla identificazione del Soggetto attuatore ed alla determinazione della tempistica d'intervento che potranno essere chiarite contestualmente all'individuazione delle modalità di finanziamento, comunque prima dell'inizio dei lavori".*
  - *A riguardo la Deliberazione della Conferenza di Ambito (ATO 2 "Biellese, Vercellese e Casalese") del 15 febbraio 2012, n. 380, limitando la propria presa d'atto del progetto alla parte di esso strettamente riguardante le previsioni di approvvigionamento idropotabile dei*

Comuni inseriti nel medesimo progetto, riconosce la necessità di avviare l'iter per la modifica del Piano d'Ambito, per ricomprendere in esso le opere attualmente non previste dallo stesso, ma incluse nel progetto presentato, e conseguentemente del Piano Finanziario del Piano d'Ambito.

- La citata Deliberazione evidenzia inoltre la necessità di reperire finanziamenti pubblici, anche se la realizzazione delle suddette opere non potrà prescindere da una copertura tariffaria quanto più possibile estesa, compatibilmente con i limiti imposti dalle vigenti norme e dall'urgenza di altre problematiche del servizio.
- Il Proponente ha assunto formale impegno, con propria deliberazione n. 131 del 13 ottobre 2011, a mettere a disposizione, in forma gratuita, agli Enti che realizzeranno le opere di acquedotto previste dal progetto, tutti gli atti tecnici facenti parte del medesimo e soprattutto a mettere comunque a disposizione dei Gestori del servizio tali opere, qualora finanziate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a destinare a chi gestirà le suddette opere, a titolo gratuito, complessivi 221,75 l/s di acqua da ripartirsi tra i Comuni sottesi all'invaso, come specificato nella suddetta deliberazione, da considerarsi assunzione vincolante ai fini della positiva valutazione della sostenibilità dell'intervento.
- Nell'ambito delle prescrizioni impartite si debba tenere conto della necessità di garantire che le portate destinate all'uso idropotabile siano effettivamente utilizzate. Allo scopo è necessario prevedere, dopo un congruo periodo dalla messa in esercizio del nuovo invaso, una verifica circa il livello di completamento della rete acquedottistica, ridefinendo in caso di mancato raggiungimento dei rilasci previsti, la regola di gestione dell'invaso".
- Coerentemente con le valutazioni di cui sopra, tra le prescrizioni del medesimo parere 1031 del 2012, è stata inserita la seguente prescrizione volta a garantire la disponibilità della risorsa idropotabile alle popolazioni interessate:
  - "Prescrizioni inerenti il previsto uso potabile dell'acqua invasata"
    - 1.24 Il progetto esecutivo dell'opera deve comprendere a carico del Proponente la realizzazione di tutti i manufatti e gli impianti necessari per il futuro allacciamento della prevista rete acquedottistica, senza richiedere ulteriori, gravosi ed impattanti lavori di connessione al previsto schema acquedottistico.
    - 1.25 La portata derivabile ad uso potabile deve essere rilasciata in alveo, in aggiunta al DMV imposto dall'Autorità competente, fino al momento della realizzazione della rete acquedottistica ed in proporzione al suo effettivo utilizzo acquedottistico.
    - 1.26 Inoltre, in relazione all'importanza rivestita dalla prevista destinazione ad uso potabile dei volumi invasati nella definizione della compatibilità ambientale dell'intervento, al fine di garantire il pieno rispetto delle ipotesi progettuali, entro 5 anni dalla messa in esercizio dell'invaso, il Proponente dovrà fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare documentazione atta a dimostrare lo stato di realizzazione della rete acquedottistica e dovrà altresì indicare la portata effettivamente rilasciata per gli usi potabili previsti. Nel caso in cui detta portata risulti inferiore a quella prevista in progetto, il Proponente dovrà rilasciare in alveo, in aggiunta al DMV ed alla quota proporzionale di cui alla precedente prescrizione 1.25, un'ulteriore quota pari al doppio del differenziale tra portata ad uso potabile di progetto e portata effettivamente rilasciata per tale uso".
- Nel successivo parere ex art. 9, n. 1297 del 19/07/2013, su esplicita richiesta della DVA, la scrivente Commissione ha specificato quanto segue:

"Per quanto concerne lo Stralcio delle opere per l'utilizzo idropotabile"

**CONSIDERATO** che:

- Lo stralcio delle opere per l'utilizzazione potabile delle acque invasate è stato oggetto di appositi approfondimenti in sede di istruttoria, volti in sostanza a garantire la priorità di tale utilizzo rispetto tanto all'uso irriguo quanto all'uso idroelettrico;



- *Tale attività istruttoria, come si evince dallo stesso parere della Commissione VIA, ha portato ad una serie di integrazioni progettuali ed atti connessi, quali la deliberazione della Conferenza di Ambito (ATO 2 "Biellese, Vercellese e Casalese") del 15 febbraio 2012, n. 380, la deliberazione del Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, n. 131 del 13 ottobre 201;*
- *Ad ulteriore garanzia della priorità d'uso idropotabile, nel soprarichiamato parere della Commissione VIA sono state inoltre imposte apposite prescrizioni, in particolare la n. 1.24, 1.25 e 1.26. Un'attenta lettura delle suddette prescrizioni consente pertanto di escludere qualsiasi violazione dei principi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;*

**VALUTATO** che:

- *Per le ragioni sopra descritte non si ritiene necessario alcuna cuna modifica al parere in oggetto in quanto lo stesso è stato redatto con lo specifico fine di salvaguardare l'utilizzo prioritario della risorsa idrica per il consumo umano"*

**VALUTATO** che le considerazioni e le valutazioni sopra riportate risultano idonee a garantire la disponibilità della risorsa idropotabile alle popolazioni interessate, definendone gli aspetti quantitativi.

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene la nota prot. 0010689 del 27/05/2014 della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare:

- *La nota è stata formulata in risposta alle osservazioni trasmesse dal Comitato Tutela Fiumi del 24/04/2014 in merito alla coerenza delle misure di conservazione dei siti Natura 2000, adottate dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale del 07/04/2014, n. 54-7409, della conservazione dell'ambiente fluviale, della Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di realizzazione della diga sul Torrente Sessera e delle problematiche relative all'EU Pilot 6011/14/ENVI nell'ambito del quale la Regione Piemonte svolge ruolo di capofila nel raccordo delle informazioni.*
- *Oltre ad alcune richieste alla REgione Piemonte in merito alle misure adottate con la Delibera della Giunta Regionale di cui sopra, al Consiglio dei Ministri, alla Commissione Europea ed all'Autorità di Bacino del Fiume Po, per quanto attiene specificatamente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto, il Comitato Tutela Fiumi chiede che:*
  - *"la Regione Piemonte rediga un nuovo parere nell'endo-procedimento di VIA Satale "Rifacimento invaso sul torrente Sessera";*
  - *il Ministero dell'Ambiente sospenda la procedura VIA "Rifacimento invaso sul torrente Sessera" in attesa del nuovo parere regionale o, comunque, disponga accertamenti ulteriori nella Valutazione di Incidenza in ragione del nuovo quadro normativo".*
- *La Delibera di Giunta 54-7409, "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree e della biodiversità", art. 40 Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", contiene il riferimento prioritario per l'attuazione e la promozione di attività di gestione, recupero, mitigazione e compensazione nell'ambito della progettazione, pianificazione e programmazione, anche di livello comunitario, relativa alla Rete Natura 2000.*
- *La stessa Deliberazione stabilisce che "le misure di conservazione qui proposte costituiranno riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 dell l.r. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza".*

**VALUTATO** che

- *Le misure di conservazione di cui trattasi costituiscono un riferimento per lo svolgimento delle nuove procedure di valutazione di incidenza di competenza regionale;*
- *La Regione Piemonte ha già fornito un proprio contributo istruttorio nell'ambito della procedura che ha portato all'emanazione del parere di compatibilità n. 1031 del 07/09/2012 della scivente Commissione.*

- Per quanto riguarda in particolare la valutazione di incidenza sul SIC "Val Sessera", di competenza statale ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono state compiutamente valutati i possibili fattori di incidenza sulla base di un progetto composto da approfondite analisi e verifiche che hanno portato anche alla formulazione di specifiche richieste di approfondimento nel corso dell'iter istruttorio ed alla formulazione di prescrizioni puntuali. Tra le prescrizioni impartite, si chiede in particolare che il proponente effettui un monitoraggio della popolazione di *Carabus olympiae*, al fine di una eventuale elaborazione di ulteriori misure di mitigazione e/o di compensazione, al fine di assicurare il mantenimento di un favorevole stato di conservazione della specie. Inoltre, relativamente all'incidenza sulle specie di flora particolarmente protette e sulle specie di avifauna d'interesse comunitario, si ribadisce che le prescrizioni contenute nel parere n. 1031 del 07/09/2012 e nella DGR n. 30-4087 del 02/07/2012 sono state valutate sufficienti a mitigare il potenziale impatto dell'opera su tali componenti ambientali.
- Non si ritiene quindi necessario lo svolgimento di accertamenti ulteriori nella Valutazione di Incidenza in ragione del nuovo quadro normativo.

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**RITIENE**

- di fornire i chiarimenti contenuti nel corpo del presente parere;
- di omogenizzare il quadro prescrittivo espresso con il parere n. 1031 del 07/09/2012, successivamente integrato dai pareri n. 1297 del 19/07/2013, n. 1331 del 06/09/2013, n. 1442 del 14/02/2014, riportando nel seguito le prescrizioni che sostituiscono integralmente quelle originariamente contenute nel parere di compatibilità ambientale:

**1. Tutela del sistema delle risorse idriche o Tutela quantitativa e qualitativa delle acque superficiali**

**• Deflusso minimo vitale (DMV)**

- 1.1 In relazione alle portate da rilasciare ed alle conseguenti condizioni idromorfologiche ed idrauliche del tratto del torrente Sessera a valle della diga, il Concessionario, oltre all'obbligo di installare un misuratore delle portate rilasciate in una sezione idonea al piede della diga e in tutte le derivazioni che saranno realizzate, nei rilasci per il DMV e quando possibile nello stesso alveo, in particolare a monte e a valle della centrale del Piancone, dovrà sostenere l'onere finanziario per l'esecuzione di un numero minimo di misurazioni di portata (almeno 10) da effettuarsi nell'arco di un quinquennio in sezioni e periodi dell'anno ritenuti idonei e significativi dall'Amministrazione provinciale nel tratto di corpo idrico compreso tra la diga e la restituzione della centrale di Piancone in modo da verificare il mantenimento delle portate rilasciate in alveo fino alla sezione di restituzione della menzionata centrale idroelettrica. Nel caso si riscontrassero sensibili diminuzioni di portata fluente anche per una sola misurazione effettuata, l'amministrazione avrà la facoltà di imporre un adeguamento dei valori di rilascio di DMV di base e modulato a valle della diga al fine di conservare sull'intero tratto condizioni di deflusso compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico. Qualora non sia possibile porre dei misuratori in continuo in alveo dovrà esserne fornita motivazione. Tutti i misuratori di portata dovranno essere collegati ad un sistema informativo che permetta la lettura estemporanea dei dati in tempo reale e l'interrogazione degli archivi storici, anche da remoto, e in modalità che dovranno essere concordate con gli enti coinvolti nei monitoraggi *post operam*.
- 1.2 Al DMV di base dovrà essere applicato un fattore di correzione ambientale pari a 1,5 coerentemente con quanto prescritto ad altre derivazioni rilasciate nell'alto corso del torrente Sessera in area SIC, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del regolamento 8/R regionale 8/R del 17 luglio 2007.
- 1.3 In relazione al DMV ambientale stimato in 376 l/s, la modulazione sarà applicata per portate in arrivo alla diga eccedenti tale valore secondo la seguente regola:  $DMV \text{ da rilasciare} = 376 + 15\% (Qt - 376)$ , dove  $Qt$  indica le portate istantanee in arrivo alla diga.

- 1.4 Il DMV a valle della presa del Piancone dovrà essere di tipo modulato secondo le indicazioni del Regolamento regionale 8/R del 17 luglio 2007, con un fattore di modulazione del 20 %.
- 1.5 Il DMV, calcolato con le modalità di cui sopra dovrà essere rilasciato comunque in ogni condizione, indipendentemente dalla portata in afflusso nell'invaso.

*In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori, il Proponente dovrà sottoporre a verifica di ottemperanza da parte della Regione Piemonte un apposito elaborato che risponda alle prescrizioni da 1.1 a 1.5 sopraelencate.*

- Qualità delle acque superficiali

- 1.6 L'attività della centrale idroelettrica non deve essere interrotta nelle ore notturne e nei fine settimana, compreso il periodo invernale, per limitare fluttuazioni rilevanti di portata (hydropeaking) nell'alveo del torrente Sessera;
- 1.7 devono essere previsti accorgimenti tecnici per evitare che la fauna ittica risulti danneggiata dall'esercizio idroelettrico;
- 1.8 la gestione dell'impianto deve concorrere al rispetto degli obiettivi di stato ecologico e chimico previsti dalla normativa vigente per il corso del torrente Sessera, come specificati nelle pianificazioni distrettuali e regionali, garantendo un adeguato deflusso idrico nel corso dell'anno;
- 1.9 in relazione al punto precedente, dovrà essere garantita l'operatività tecnica della diluizione tramite condotta bypass o manovre con gli scarichi di superficie e mezzo fondo, in occasione delle attività di fluitazione periodica di sedimento per il recupero della capacità utile di invaso;
- 1.10 la eventuale restituzione della portata irrigua nel torrente Marchiazza non dovrà generare fenomeni di hydropeaking dannosi alla biocenosi acquatica;
- 1.11 l'abbassamento del valore dell'Indice di qualità morfologica (IQM, ISPRA 2011) a causa della presenza della nuova opera comporterà interventi di compensazione morfologica su altre parti del corpo idrico;
- 1.12 al termine dei lavori, se sarà valutato necessario sulla base degli esiti del monitoraggio ittico condotto in ottemperanza al programma allegato, il Proponente dovrà procedere alla reintroduzione delle specie autoctone di pregio ecologico, individuate per il torrente Sessera nel monitoraggio regionale, e per il torrente Dolca, risultate dalle caratterizzazioni inserite nel presente progetto;
- 1.13 in merito alla fase di cantiere il Proponente è tenuto a rispettare le prescrizioni della "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvata con Deliberazione n. 72 – 13725 del 29 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 16 del 22 aprile 2010 e modificata con Deliberazione n. 75 – 2074 del 17 maggio 2011, con particolare riferimento all'art. 5 ed al relativo allegato A. In particolare il fermo biologico dei cantieri dovrà coincidere con i periodi riproduttivi delle specie ittiche autoctone tipiche dei siti e tutelate dalla Direttiva Habitats.
- 1.14 Per quanto riguarda, infine, la valutazione delle modalità di recupero periodico della capacità utile di invaso, si rimanda alla specifica procedura di valutazione ed approvazione del progetto di gestione dei sedimenti dell'invaso previsto dall'art. 114 del D.lgs 152/2006 e relativo D.M. 30 giugno 2004, tenuto conto che questa autorizzazione deve essere allegata al foglio di manutenzione ed esercizio dell'impianto ed ha validità decennale.

*In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori, il Proponente dovrà sottoporre a verifica di ottemperanza da parte della Regione Piemonte il piano di gestione dell'invaso ed il piano di cantierizzazione dell'intervento che rispondano alle prescrizioni da 1.6 a 1.14 sopraelencate.*

- Monitoraggio delle acque superficiali

- 1.15 Il Proponente dovrà condurre un opportuno programma di monitoraggio, secondo le specifiche di seguito riportate, al fine di valutare le potenziali alterazioni dell'ambiente acquatico, siano esse temporanee o permanenti. Tale monitoraggio, che si aggiunge a quanto viene periodicamente svolto dalla Regione nell'ambito delle attività di controllo della qualità delle acque in applicazione del D.Lgs.

152/2006, dovrà innanzitutto attestare che la nuova opera non impedisca il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente, di derivazione europea, e potrà determinare la eventuale applicazione di specifici interventi di mitigazione.

1.16 Il programma di monitoraggio dovrà considerare i seguenti elementi di qualità:

- elementi di qualità previsti dalla normativa, quali stato del macrobenthos, della fauna ittica e dei parametri chimico-fisici a cui aggiungere parametri indicativi di impatti urbani (Escherichia coli);
- elementi di qualità idromorfologica quali la misura della portata, la caratterizzazione dei mesohabitat funzionali allo sviluppo della comunità ittica sito specifica (identificata nel corso della redazione della Carta ittica regionale del 2009), il calcolo dell'indice di qualità morfologica (IQM, ISPRA 2011) del torrente Sessera;
- il monitoraggio delle condizioni chimico-fisiche e chimiche legate alla fase di cantiere.

1.17 Le attività di monitoraggio da eseguirsi lungo il torrente Sessera dovranno essere suddivise temporalmente nelle seguenti fasi:

- Fase *ante operam*: nell'anno precedente l'avvio dei lavori deve essere caratterizzato il torrente con l'intento di definire un riferimento per la valutazione degli impatti introdotti.
- Fase di cantiere: si svolge durante l'esecuzione delle opere, permanenti o di servizio. I parametri rilevati hanno lo scopo di verificare la corretta gestione del cantiere rispetto alla tutela delle acque durante la costruzione di opere, o modificare /adeguare le attività che risultassero negative.
- Fase *post operam*: periodo di durata pari ad almeno i due anni successivi alla messa a regime dell'impianto. L'estensione della fase post operam potrà essere decisa al seguito dei risultati conseguiti. E' finalizzata a verificare che la conduzione a regime delle opere abbia gli effetti previsti e accettati, ed è propedeutica alla revisione delle modalità operative qualora insorgano alterazioni dell'ambiente acquatico permanenti e non accettabili.

1.18 Il monitoraggio dovrà avere una durata adeguata a rappresentare con la dovuta precisione la situazione in alveo. I siti in cui effettuare rilievi e campionamenti e le frequenze annuali dovranno essere concordati con ARPA Piemonte prima dell'avvio dei lavori e potranno riguardare anche tratti a monte del cantiere per la definizione delle condizioni naturali indisturbate. È preferibile che siano controllate le condizioni chimico fisiche dell'ambiente e il deflusso in alveo quali parametri condizionanti lo stato della fauna acquatica evitando di "istituzionalizzare frequenti controlli" delle popolazioni ittiche che possano divenire essi stessi un elemento di disturbo delle comunità. Si considerano a tal fine acquisiti i dati dell'elaborato n. 4.6 "Caratteristiche idrobiologiche" per quanto concerne gli aspetti della fauna ittica, in particolare per il ramo del torrente Dolca, e si concorda con la proposta di integrare e potenziare l'attuale rete di controllo dei deflussi con una serie di stazioni aggiuntive come riportata nell'elaborato A.6 dello studio di impatto ambientale.

1.19 Nella tabella seguente, per ognuna delle componenti oggetto del monitoraggio, sono specificate la metodologia e il tratto di alveo interessato. Le misure di mitigazione e compensazione che dovranno essere messe in atto qualora le risultanze non siano soddisfacenti, verranno individuate da uno specifico Gruppo di lavoro coordinato dalla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Parametro/componente	Località	Fase <i>ante operam</i>	Fase di cantiere	Fase <i>post operam</i>
Trasporto solido, pH, temperatura, BOD5	cantiere		X	X
Sostanze specifiche usate nelle attività di cantiere (idrocarburi, metalli pesanti, etc)	cantiere		X	vece

Parametro/componente	Località	Fase ante operam	Fase di cantiere	Fase post operam
Portata	varie sezioni lungo il Sessera	X	X	X
Escherichia coli, COD, BOD5	tratto Portula- Pray		X	X
LIMeco, pH, temperatura	tratto tra diga e Piancone tratto a valle di Piancone	X		X
Ittiofauna (ISECI)	siti provinciali e regionali lungo il Sessera ed il Dolca	Carta ittica regionale 2009 Caratterizzazione idrobiologica (elab. 4.6)		X
Macrobenthos (Star ICMi)	tratto tra diga e Piancone tratto a valle di Piancone	X		X
MesoHABSIM	tratto tra diga e Piancone tratto a valle di Piancone			X
IQM	corso del Sessera a valle della diga	X		Ricalcolo con inserimento dell'opera

- 1.20 Per quanto concerne le componenti disciplinate a livello nazionale, devono essere applicate le metodiche e le frequenze annuali previste dalla normativa vigente in materia di qualità delle acque. Per quanto concerne l'analisi del mesohabitats deve essere seguito l'approccio idraulico-ecologico denominato MesoHABSIM messo a punto da Parasiewicz (2007) ed applicato in Piemonte in modo diffuso dal Politecnico di Torino su incarico della Regione Piemonte (*Modello per la caratterizzazione idrologica di piccoli bacini e definizione linee guida per la quantificazione ed il controllo del rilascio del DMV*, Paolo Vezza, Claudio Comoglio, Maurizio Rosso). Si ritiene significativa la caratterizzazione post operam da effettuarsi una volta terminate tutte le attività in alveo e ripristinate le condizioni del letto.
- 1.21 Il Proponente dovrà concordare gli aspetti di maggior dettaglio connessi all'attuazione del programma di monitoraggio nell'ambito di un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti di ARPA Piemonte e funzionari regionali afferenti ai Settori competenti in materia di tutela delle acque ed uso sostenibile delle risorse idriche, cui dovrà essere comunicato il cronoprogramma dei lavori per le necessarie verifiche e opportune integrazioni.
- 1.22 I dati relativi alle acque raccolti nella fase ante e post operam dovranno essere messi a disposizione di Regione Piemonte – Direzione Ambiente e di ARPA Piemonte al termine di ogni anno di monitoraggio. Le eventuali misure aggiuntive, da porre in essere per ricondurre l'ambiente acquatico verso condizioni accettabili di qualità, saranno concordate come previsto.
- 1.23 In caso di eventi di alterazioni emersi in fase di cantiere, il Proponente dovrà agire immediatamente per adeguare la gestione del cantiere ed eliminare il disturbo.

*Il Piano di Monitoraggio delle Acque Superficiali, integrato con quanto indicato nelle prescrizioni da 1.15 a 1.23, dovrà essere concordato con la Regione Piemonte e ARPA Piemonte e, successivamente alla formale condivisione da parte di tali Enti, dovrà essere trasmesso prima dell'avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la relativa verifica di ottemperanza.*

• Prescrizioni inerenti il previsto uso potabile dell'acqua invasata

- 1.24 Il progetto esecutivo dell'opera deve comprendere a carico del Proponente la realizzazione di tutti i manufatti e gli impianti necessari per il futuro allacciamento della prevista rete acquedottistica, senza richiedere ulteriori, gravosi ed impattanti lavori di connessione al previsto schema acquedottistico.
- 1.25 La portata derivabile ad uso potabile deve essere rilasciata in alveo, in aggiunta al DMV imposto dall'Autorità competente, fino al momento della realizzazione della rete acquedottistica ed in proporzione al suo effettivo utilizzo acquedottistico.
- 1.26 In relazione all'importanza rivestita dalla prevista destinazione ad uso potabile di parte dei volumi invasati ai fini della definizione della compatibilità ambientale dell'intervento, per garantire il pieno rispetto delle ipotesi progettuali, qualora il proponente ottenga la preventiva autorizzazione da parte del MiBAC di cui alla prescrizione 2.18 e di conseguenza sia consentito l'esercizio dell'invaso alla capacità massima di 12.380.000 m<sup>3</sup>, entro 5 anni dalla messa in esercizio dell'invaso, il Proponente dovrà fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare documentazione atta a dimostrare lo stato di realizzazione della rete acquedottistica e dovrà altresì indicare la portata effettivamente rilasciata per gli usi potabili previsti. Nel caso in cui detta portata risulti inferiore a quella prevista in progetto, il Proponente dovrà rilasciare in alveo, in aggiunta al DMV ed alla quota proporzionale di cui alla precedente prescrizione 1.25, un'ulteriore quota pari al doppio del differenziale tra portata ad uso potabile di progetto e portata effettivamente rilasciata per tale uso.

*La verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 1.24 e 1.25 è di competenza della Regione Piemonte, mentre l'ottemperanza alla prescrizione 1.26 è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.*

• Tutela utenze irrigue a valle dell'invaso

- 1.27 In assenza di interventi di modifica al Disciplinare di concessione del 20 maggio 1997 n. 2644 contenente le condizioni alla cui osservanza sono stati subordinati i rinnovi delle derivazioni d'acqua dal fiume Sesia su entrambe le sponde, sono state fissate le portate massime derivabili (articolo 2) e il riparto delle disponibilità con i turni di prelievo (articolo 3) da parte di tutti gli Utenti dell'asta, durante il periodo irriguo (compreso tra il 16 marzo e il 30 settembre secondo i disciplinari), l'esercizio della diga dovrà risultare "trasparente". In altri termini la portata rilasciata a valle dovrà coincidere con quella in arrivo alla diga per tutti i regimi di portate inferiori o uguali a quelli che consentono il pieno soddisfacimento delle legittime utenze di Sesia, come proposto dal Consorzio della Baraggia Biellese e Vercellese e condiviso dall'Associazione Irrigazione Est Sesia (AIES).

*La verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 1.27 è di competenza della Regione Piemonte.*

2. Tutela della vegetazione, della flora, della fauna e degli ecosistemi

- 2.1 L'apertura all'esercizio dell'impianto in oggetto è subordinata all'esecuzione di tutte le attività di sistemazione, recupero e mitigazione ambientale, come così indicati nella progettazione esaminata e nel presente parere. Queste dovranno essere puntualmente eseguite e dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piante erbacee, ecc.) precedentemente accantonato;
- 2.2 in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere trasmesso ad Arpa Piemonte - AT03 "Ambiente e Natura" ed alle competenti strutture della Regione il progetto di recupero ambientale di tutte le aree interferite a vario titolo dalla cantierizzazione, corredato da un piano di manutenzione di durata almeno quinquennale, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze tra le specie arboree ed arbustive;

- 2.3 si raccomanda che nella progettazione esecutiva e nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione e recupero coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, la sistemazione idrogeologica, le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali; gli interventi di miglioramento forestale dovranno essere progettati secondo i principi della gestione sostenibile indicati nella strategia forestale dell'Unione Europea e perseguire, tra i loro obiettivi primari, la conservazione ed il potenziamento della biodiversità forestale attraverso azioni quali la tutela della necromassa, dei grandi alberi, delle specie rare ed il contrasto delle entità alloctone;
- 2.4 si raccomanda che la progettazione esecutiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.), e relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori;
- 2.5 su tutte le aree oggetto di cantierizzazione dovrà essere effettuato preventivamente lo scotico della porzione più superficiale del terreno (indicativamente almeno i primi 30 cm), che dovrà essere accantonato in cumuli di altezza non superiore al 1,50 m e prontamente inerbiti per evitare l'insediamento di specie avventizie alloctone e ridurre, per quanto possibile, il dilavamento;
- 2.6 in merito all'esecuzione dei lavori si raccomanda che la realizzazione delle opere a verde, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa, sia affidata a Ditte specializzate e appositamente qualificate;
- 2.7 a chiusura dei singoli cantieri temporanei nonché ad opera terminata, fatte salve le opere di mitigazione e compensazione previste, sia cura del Proponente ripristinare lo stato dei luoghi oggetto di intervento, rimuovendo a proprie spese tutte le strutture ed i materiali non più necessari (impianti vari, depositi, cumuli e residui di stoccaggio, platee impermeabili, condotte e cavidotti, pozzetti di scarico, puntellature ed arginature provvisorie, etc.).

*La verifica di ottemperanza alle prescrizioni da 2.1 a 2.7 è di competenza della Regione Piemonte.*

- Mitigazione dell'impatto della posa della condotta sulle aree boscate
- 2.8 al fine di mitigare l'impatto della posa della condotta sulle aree boscate nel tratto da Coggiola a Roasio dovrà essere previsto lo spostamento della stessa, in corrispondenza dei seguenti tratti individuati mediante le progressive chilometriche (p.k.), dalle aree boscate attualmente interferite alla viabilità esistente rappresentata dalla strada provinciale: p.k. 9+718 ÷ 10+100 in Comune di Crevacuore, p.k. 13+555 ÷ 13+999 in Comune di Sostegno; inoltre, per il tratto p.k. 20+812 ÷ 22+046 in Comune di Roasio, si prescrive lo spostamento della condotta lungo il tracciato della prevista nuova circonvallazione di Roasio; nel tratto tra le p.k. 14+587 e 17+082 in Comune di Sostegno dovrà essere utilizzata il più possibile la viabilità minore esistente; infine, nel tratto compreso tra la p.k. 5+973 e la p.k. 6+537, la condotta dovrà essere posata al di sotto del sedime stradale della SP 117 e non in affiancamento a questa.
  - 2.9 in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere concordate con Arpa Piemonte – AT03 “Ambiente e Natura” e le competenti Direzioni Regionali le parti del tracciato della condotta primaria lungo le quali, per salvaguardare ambienti di pregio naturalistico, l'ampiezza della cantierizzazione dovrà essere ridotta dai 20 metri in progetto a nove metri, in analogia a quanto prospettato per il tratto che si snoderà all'interno della Riserva naturale orientata delle Baragge;
  - 2.10 al fine di minimizzare l'incidenza sul periodo riproduttivo dell'avifauna, il taglio piante non dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 giugno;

*La verifica di ottemperanza alle prescrizioni da 2.8 a 2.10 è di competenza della Regione Piemonte.*

- Limitazione della colonizzazione di specie esotiche invasive nelle aree di cantiere
- 2.11 il proponente dovrà prevedere all'ingresso delle aree di cantiere una zona di pulizia dei mezzi in entrata e in uscita;
  - 2.12 dovranno essere limitati al minimo eventuali apporti di terreno da aree esterne ai cantieri;

- 2.13 dovranno essere limitati i periodi prolungati con presenza di superfici nude di terreno nell'area di cantiere mediante organizzazione dei lavori di scavo e riporto per lotti successivi;
- 2.14 dovrà essere previsto nel piano di manutenzione delle opere un numero adeguato di fasi di taglio, sfalcio ed eradicazione degli eventuali "ricacci" di vegetazione invasiva;
- 2.15 le superfici di terreno su cui verranno effettuate attività di taglio, sfalcio ed eradicazione, dovranno essere adeguatamente ripulite da residui vegetali in modo da ridurre il rischio di disseminazione e/o moltiplicazione da frammenti di pianta;
- 2.16 i residui vegetali dovranno essere raccolti con cura e stoccati in aree di cantiere appositamente destinate, dove i residui dovranno essere coperti (con teli di plastica ancorati al terreno o altre tipologie di coperture) in modo che non possano essere volatilizzati e dispersi nelle aree circostanti;
- 2.17 in fase esecutiva dovrà essere concordato in dettaglio con i competenti Settori della Direzione Ambiente e ARPA Piemonte il piano di ripristino e recupero ambientale delle aree e della viabilità di cantiere; inoltre dovrà essere concordato un piano di monitoraggio riguardo l'eventuale presenza di specie esotiche invasive nelle aree interferite sia durante la fase di cantiere che nei primi anni della fase di esercizio in modo da poter attuare efficaci interventi di taglio/sfalcio/eradicazione delle eventuali specie esotiche invasive rilevate;
- 2.18 Al fine di contenere il più possibile il disboscamento necessario per la fase di esercizio, la capacità di invaso del bacino in progetto sarà limitata ad un volume massimo pari a 7.100.000 m<sup>3</sup> (quota massima pari a 936 m s.l.m.), fatta salva la possibilità di incrementare la suddetta capacità di invaso fino ai 12.380.000 m<sup>3</sup> di progetto, esclusivamente in forza di specifica e preventiva autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, coerentemente con quanto previsto dalle prescrizioni B.1) e B.2) del parere prot. DG/PBAAC/39.19.04/28845/2012 del 19/10/2012 del MiBAC.

La verifica di ottemperanza alle prescrizioni da 2.11 a 2.18 è di competenza della Regione Piemonte.

### 3. Tutela dell'ambiente rurale

- Interventi di compensazione sui pascoli montani

- 3.1 In fase di progettazione esecutiva deve essere predisposto un Piano pastorale secondo le linee guida regionali in materia, che preveda, per i singoli interventi, gli importi di spesa previsti e le relative coperture finanziarie da concordare con la Comunità Montana Val Sessera - Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, l'ARPA Piemonte e le direzioni regionali Agricoltura e Ambiente - Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette.

La verifica di ottemperanza alla prescrizione 3.1 è di competenza della Regione Piemonte.

### 4. Realizzazione delle misure di compensazione ambientale e forestale

- 4.1 Ai fini di una efficace realizzazione delle misure di compensazione ambientale dovrà essere individuato un soggetto sovracomunale con il compito di effettuare il coordinamento procedurale delle fasi autorizzative delle opere.
- 4.2 Si richiede l'identificazione di interventi di sistemazione e recupero ambientale di aree degradate sotto il profilo naturalistico ed idrogeologico da realizzare ad integrazione e/o sostituzione di interventi attualmente prospettati nell'elaborato n. F4 "Compensazioni ambientali" del progetto definitivo dell'opera in accordo con le competenti strutture della Regione.
- 4.3 Tra le compensazioni dovute ai sensi di legge per l'eliminazione di aree boscate ai sensi del decreto legislativo 227/2001, dovrà essere valutata la fattibilità di realizzazione di specifici interventi di potenziamento della vegetazione lungo le aste fluviali dei Torrenti Marchiazza e Rovasenda.
- 4.4 Le compensazioni forestali obbligatorie ai sensi dell'art. 19 della l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 *Gestione e promozione economica delle foreste* devono essere effettuate secondo le seguenti indicazioni:
- 4.4.1 dei 200 ettari di compensazioni almeno 150 ettari nell'ambito del bacino del torrente Sessera nelle area SIC nel demanio Regionale in attuazione del Piano Forestale Aziendale della



- Regione attraverso interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti al fine di ricondurli nell'ambito degli habitat tutelati dalla direttiva Habitat e di miglioramento delle faggete;
- 4.4.2 i restanti 50 ettari al di fuori dell'area SIC, tramite interventi di incremento delle superfici boscate o miglioramento di superfici esistenti, sia di proprietà regionale sia di altra proprietà prioritariamente pubblica, che saranno valutati in sede di progettazione esecutiva; qualora non sia possibile la loro individuazione, verrà incrementata la superficie prevista al punto a) fino al raggiungimento dei 200 ettari;
- 4.4.3 in sede di progettazione esecutiva, il proponente dovrà concordare con la competente struttura della Regione i necessari approfondimenti e le modalità di attuazione al fine di realizzare la compensazione forestale anche sulla base degli disposizioni normative di gestione del SIC.
- 4.5 Prima dell'avvio dei lavori il Proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la relativa verifica di ottemperanza, il quadro riepilogativo degli interventi di compensazione ambientale concordati con gli enti locali interessati sotto il coordinamento della Regione Piemonte, corredati dai progetti definitivi dei singoli interventi. Gli elaborati dovranno consentire in particolare la valutazione della congruità tecnica ed economica degli interventi proposti in relazione agli impatti ambientali dell'intervento.

*La verifica di ottemperanza alle prescrizioni da 4.1 a 4.4 è di competenza della Regione Piemonte, mentre la verifica di ottemperanza alla prescrizione 4.5 è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.*

#### 5. Salvaguardia del paesaggio

- 5.1 in relazione alla consistente eliminazione di superfici boscate sia predisposto specifico progetto di compensazione boschiva redatto secondo le modalità previste dal d.lgs. 227/2001, dalla l.r. 4/2009 ed ai sensi del regolamento regionale n. 8/R del 2011;
- 5.2 il materiale per la costruzione del manufatto diga, calcestruzzo confezionato in sito e miscelato con inerti di diverse classi granulometriche, sia quanto più possibile previsto nella tonalità simile alle rocce presenti in loco, avendo cura di utilizzare nella miscela pietrame frantumato derivante dagli scavi e dalle cave di prestito locali o strettamente limitrofe;
- 5.3 il fabbricato di controllo e manovra a servizio della diga, la centrale idroelettrica "Ostola 2", la centrale "Sesia 1", per l'edificio di sezionamento di Roasio e tutti i manufatti in emergenza previsti a corredo dell'opera in oggetto e dislocati nei diversi ambiti e territori dei comuni interessati siano realizzati in rigorosa conformità con il progetto appositamente redatto, nel pieno rispetto delle tipologie locali, con materiali e cromatismi coerenti con gli aspetti dei luoghi e nel rispetto delle connotazioni architettoniche proprie dei luoghi ed in coerenza con le caratteristiche di eventuali manufatti già presenti in sito, schermando gli stessi con quinte arboree costituite da specie autoctone;
- 5.4 per quanto concerne le opere di adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione dei nuovi tratti relativi alle strade di accesso al corpo ed al coronamento delle diga da realizzarsi mediante scavo in roccia sul fianco del versante, i muri di sostegno e contenimento siano realizzati e/o rivestiti con materiale lapideo di adeguata pezzatura, coerente per cromatismo e tipologia alle pietre presenti in loco e con gabbionate imbottite con inserite talee tali da ricostituire rapidamente l'aspetto preesistente del suddetto versante. La sommità dei muri dovrà essere adeguatamente raccordata con il pendio e l'eventuale vegetazione retrostante e le superfici rappresentate da terreno smosso, nonché le aree circostanti oggetto di sistemazione dovranno essere profilate, ragguagliate e consolidate nel più breve tempo possibile. Nei punti di eccessiva pendenza il consolidamento dovrà essere realizzato con materiali e tecniche il più possibile compatibili con l'ambiente naturale circostante e la percezione tradizionale del paesaggio. Per una totale coerenza con le aree montane, le protezioni laterali (barriere di sicurezza) dovranno essere in legno-acciaio;
- 5.5 in relazione ai lavori di posa delle condotte lungo i corsi d'acqua ed i loro attraversamenti, nonché per le opere di difesa e consolidamento spondale gli stessi siano realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica mediante impiego di massi lapidei di idonea pezzatura provenienti dallo scavo o comunque di reperimento locale, evitando eccessiva rigidità, artificiosità e sottrazione della naturalità

degli ambiti spondali stessi, prediligendo interventi di ricostituzione degli ambiti torrentizi improntati ad un'attenta qualità paesaggistica.

La verifica di ottemperanza alle prescrizioni da 5.1 a 5.5 è di competenza della Regione Piemonte.

#### 6. Valutazione di incidenza SIC IT 1130002 "Val Sessera"

Il giudizio relativo alla "Valutazione d'Incidenza" è da intendersi positivo solo a condizione che vengano confermate, attraverso ulteriori specifici monitoraggi e rilievi in campo da condurre durante la fase di progettazione esecutiva dell'intervento, le valutazioni riportate nell'elaborato presentato dal Proponente relative alla consistenza della popolazione di *Carabus olympiae* e all'impatto sull'areale e sulla densità della specie determinata dall'opera.

6.1 Si richiede che in fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori, vengano condotti i seguenti approfondimenti e campagne di monitoraggio, per i quali il Proponente dovrà concordare con il Settore "Pianificazione e Gestione delle Aree naturali Protette" della Regione Piemonte e con l'Arpa Piemonte - AT03 "Ambiente e Natura" il programma o progetto prima della sua attuazione e trasmettere ai medesimi Enti una relazione che illustri i risultati ottenuti:

6.1.1 un monitoraggio in campo volto a determinare la presenza del *Carabus olympiae* e a stimare le aree occupate dalla specie nella zona del SIC interessata dal nuovo invaso, al fine di condurre un'analisi complessiva relativa alla dinamica di popolazione e alla variazione dell'areale di distribuzione. Qualora emerga dal monitoraggio una sovrapposizione significativa tra l'areale di presenza del *C. olympiae* e l'area naturale destinata ad essere sommersa dal nuovo invaso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie e mitigare il più possibile l'impatto dell'opera sulla specie al fine di assicurare la vitalità della specie all'interno del SIC;

6.1.2 dovranno essere effettuati ulteriori approfondimenti volti a verificare la presenza di *Scopolia carniolica* presso la centrale del Piancone. Qualora le indagini condotte confermassero la presenza della suddetta specie, in fase di progettazione esecutiva dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla sua salvaguardia;

6.1.3 un dettagliato progetto di recupero ambientale di tutte le aree interferite a vario titolo dalla cantierizzazione all'interno del SIC che riguardi anche lo smantellamento della teleferica di servizio e che sia corredato da un piano di manutenzione di durata almeno quinquennale. L'entrata in esercizio delle opere in progetto dovrà essere subordinata al completamento di tutti gli interventi di ripristino ambientale previsti;

6.1.4 approfondimento in merito all'efficacia delle misure per ridurre le emissioni sonore nelle aree di cantiere (barriere fonoassorbenti), valutando le possibili alternative tecniche e la possibilità di prevedere ulteriori accorgimenti di concerto con il Settore "Pianificazione e Gestione delle Aree naturali Protette" della Regione Piemonte;

6.1.5 un piano di monitoraggio relativo ai possibili effetti delle opere in progetto su ambienti tutelati dalla Direttiva Habitat e della possibile diffusione di specie alloctone invasive. In merito a quest'ultima problematica, dovrà essere presentato un Piano d'azione contenente tutte le misure preventive e quelle necessarie per la loro eventuale pronta eradicazione, che dovrà essere attuato a cura ed onere del Proponente;

6.2 In merito alle misure di mitigazione, fermo restando il rigoroso rispetto di tutti gli accorgimenti e delle azioni mitigative indicate negli elaborati progettuali (in particolare per quanto attiene l'illuminazione notturna della viabilità e delle aree di cantiere e le misure volte ad aumentare la visibilità dei cavi della teleferica), si ritiene necessario indicare le seguenti prescrizioni da rispettare in fase di realizzazione dell'opera:

6.2.1 al fine di minimizzare l'incidenza sul periodo riproduttivo dell'avifauna, il taglio delle piante sulle aree che verranno occupate dal nuovo invaso e dai cantieri, nonché lungo il tracciato della nuova viabilità prevista e della teleferica di servizio, non dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 giugno;

- 6.2.2 per ridurre l'incidenza sulla fauna vertebrata; gli invasi sperimentali e quello "definitivo" dovranno avvenire al di fuori dei periodi di letargo o cura della prole delle principali specie presenti nel SIC;
  - 6.2.3 le opere di sostegno necessarie lungo la nuova viabilità prevista in progetto dovranno essere realizzate ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica;
  - 6.2.4 il periodo di fermo biologico indicato dal Proponente per i lavori che comportano le maggiori emissioni sonore (16 febbraio – 30 giugno di ciascun anno) dovrà essere modificato e posticipato di 15 giorni, comprendendo il periodo tra il 1° marzo ed il 15 luglio di ciascun anno;
  - 6.2.5 qualora il Proponente sia tenuto all'obbligo ittiogenico di cui all'Allegato alla D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i., nel tratto sotteso il nuovo sbarramento all'interno del SIC dovranno essere immessi, tra i salmonidi, esclusivamente esemplari di *Salmo (trutta) marmoratus*;
  - 6.2.6 dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire fenomeni di inquinamento delle acque e/o di sversamento di sostanze tossiche per l'idrofauna, rispettando in ogni caso quanto previsto dalla sopra richiamata D.G.R. 72-13725 e s.m.i.;
  - 6.2.7 la viabilità di accesso al sito di realizzazione del nuovo sbarramento non dovrà essere oggetto di alcun intervento di adeguamento o sistemazione che ne modifichi la sezione o che comporti movimenti terra o nuove opere di sostegno nel tratto compreso all'interno del SIC a valle della centrale del Piancone;
  - 6.2.8 l'estensione delle aree interferite per la realizzazione dei sostegni della teleferica di servizio non dovrà in nessun caso eccedere quanto indicato nell'elaborato denominato F26 "Integrazioni VIA".
- 6.3 Si richiede inoltre che il Proponente o la Direzione dei lavori invii al Settore "Pianificazione e Gestione delle Aree naturali Protette" della Regione Piemonte e all'Arpa Piemonte – AT03 "Ambiente e Natura" una relazione annuale in merito all'applicazione delle misure di mitigazione previste nel presente parere e nell'atto conclusivo della procedura di VIA.
- 6.4 In relazione ai disposti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e degli art. 40 e 45 della L.R. 19/2009 e s.m.i., si prescrivono al Proponente le seguenti misure di compensazione, da attuare secondo indirizzi e tempistiche da definire, in sede di progettazione esecutiva, di concerto con il Settore "Pianificazione e Gestione delle Aree naturali Protette" della Regione Piemonte e con Arpa Piemonte – AT03 "Ambiente e Natura":
- 6.4.1 in coerenza con quanto indicato nella bozza del Piano di Gestione del SIC predisposto da Ipla nel 2004 e con quanto previsto nell'elaborato denominato F4 "Compensazioni ambientali", dovrà essere redatto, con il coordinamento della Comunità Montana "Val Sessera, Valle Mosso e Prealpi Biellesi", il piano di gestione dei pascoli di proprietà pubblica compresi all'interno del SIC, prevedendo specifiche misure per il recupero e la conservazione degli ambienti di prateria tutelati dalla Direttiva Habitat. Il Proponente dovrà inoltre assicurare le risorse che si rendessero necessarie ad attuare le azioni previste nel piano dei pascoli;
  - 6.4.2 all'interno del SIC, dovranno essere effettuati miglioramenti forestali su faggete di proprietà pubblica ascrivibili all'ambiente "9110" su una superficie minima pari ad almeno tre volte quella occupata dalle formazioni sacrificate per la realizzazione del nuovo invaso. Tali interventi potranno avere anche carattere sperimentale e dovranno avere come finalità il miglioramento del valore biologico dei popolamenti interessati, anche in conformità a quanto indicato nel manuale della Commissione Europea "Management of Natura 2000 habitats. 9110 Luzulo-Fagetum beech forests" (Thauront M. et Stallegger M., 2008) e l'incremento dell'idoneità ambientale per *Carabus olympiae*. La localizzazione di tali interventi potrà essere definita di concerto con il Settore "Idraulica Forestale e Tutela del Territorio" della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

*La verifica di ottemperanza alle prescrizioni da 6.1 a 6.4 è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.*

7. Valutazione di incidenza SIC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda"

- 7.1 L'Ente di Gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prève, ritiene accettabili le soluzioni progettuali adottate per la realizzazione della condotta idrica attraverso il territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge in Comune di Roasio (VC), raccomandando la necessità di salvaguardia degli ambienti boschivi tipici della Baraggia ed espressamente tutelati dalla direttiva Habitat e, quindi, l'adozione di ogni accorgimento atto a limitare al massimo qualsiasi danno alla copertura vegetale.
- 7.2 Relativamente alla valutazione di incidenza sul Sito di importanza comunitaria SIC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda", sulla base del contributo espresso in merito dall'ARPA Piemonte, l'Ente di gestione ha richiesto che la condotta venga posata direttamente sotto il sedime stradale esistente all'interno del SIC; i lavori di cantierizzazione dovranno essere svolti adottando modalità operative atte a contenere al massimo gli interventi di scavo all'esterno del sedime stradale, in periodi compatibili con la biologia delle specie animali ivi presenti.

La verifica di ottemperanza alle prescrizioni 7.1 e 7.2 è di competenza della Regione Piemonte.

8. Interferenze con corsi d'acqua demaniali

Ai fini del successivo rilascio delle autorizzazioni idrauliche e delle concessioni demaniali di competenza regionale di cui al regio decreto 523/1904 sul progetto esecutivo degli interventi, si ritiene necessario quanto di seguito espresso.

- 8.1 Per le opere ricadenti in aree interessate da fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio ( $E_c$ ,  $E_b$ ), occorrerà effettuare la verifica di compatibilità idraulica con la pianificazione di bacino ai sensi dell'art. 9 delle Norme tecniche di attuazione del PAI.
- 8.2 La documentazione progettuale su ogni attraversamento o opera interferente con i corsi d'acqua demaniali dovrà essere integrata con la documentazione tecnica prevista dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 14/R approvato con decreto del presidente della Giunta regionale d.p.g.r. 6 dicembre 2004 e s.m.i.; tale documentazione dovrà essere supportata da valutazioni idrauliche approfondite e valutazioni delle caratteristiche morfologiche degli alvei, la loro tendenza evolutiva, il grado di stabilità dell'alveo inciso in rapporto a possibili fenomeni di divagazione trasversale (erosioni di sponda, modificazioni del tracciato del thalweg) e di innalzamento o abbassamento del fondo alveo, in modo da poter provvedere al rilascio della concessione definitiva con i conseguenti adempimenti previsti dal citato Regolamento regionale n. 14/R.
- 8.3 Si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904; in particolare si evidenzia che distanze inferiori risultano presenti per l'edificio previsto in sponda sinistra al corso d'acqua del *rio Della vescica*, in corrispondenza dello svincolo della S.P. in Comune di Portula: in tal senso si fa presente che eventuali deroghe saranno possibili solo se supportate da adeguate verifiche idrauliche che attestino sia la non esondabilità delle aree e sia la possibilità di accessibilità e manutenzione del corso d'acqua, nel rispetto delle modalità previste dalla *Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET*.
- 8.4 Per quanto attiene le opere provvisorie di tombinatura del *rio Della vescica* si rileva che le stesse risultano idraulicamente assenti alla condizione che vengano realizzate in modo da garantire un miglioramento delle condizioni idrauliche del corso d'acqua anche in condizioni di piena con tempo di ritorno (TR) pari a 200 anni; in tal senso dovranno essere effettuate verifiche di dettaglio sulla situazione attuale ed in progetto. Vista la documentazione prodotta si anticipa comunque che non si ritiene sufficiente la sezione dello scatolare indicata e si ritiene inoltre indispensabile migliorare la zona di imbocco da un punto di vista idraulico evitando bruschi restringimenti e variazioni planoaltimetriche. Al termine dei lavori si fa comunque presente che il corso d'acqua dovrà essere riportato, per quanto possibile, a cielo aperto.
- 8.5 In relazione alle opere provvisorie sul torrente Sessera in corrispondenza dell'imposta della nuova diga, si evidenzia che esse dovranno essere realizzate in modo da garantire perlomeno un'invarianza rispetto all'attuale sicurezza idraulica; occorrerà quindi effettuare delle valutazioni idrauliche utilizzando la portata massima smaltibile dall'attuale corpo diga. Le verifiche dovranno altresì

attestare che dette opere non costituiscano ostacolo alcuno al deflusso idrico di tale piena di progetto, senza possibilità quindi di asportazione di materiali o strutture verso valle;

- 8.6 Per quanto attiene invece le opere provvisorie sul torrente Sessera in corrispondenza del nodo di scambio presso la centrale idroelettrica del Piancone, si ritiene che le stesse vadano progettate anche in relazione a verifiche idrauliche basate sulla officiosità idraulica del ponte presente; occorrerà cioè progettare la struttura in modo che essa non possa comportare interferenze negative alla struttura del ponte stradale (riduzioni di officiosità idraulica, erosioni localizzate, ostruzioni delle luci, aumento delle sollecitazioni idrauliche etc...) e nel contempo in modo che la stessa possa portare benefici al ponte esistente riducendone la vulnerabilità. Occorrerà inoltre definire uno studio idraulico per TR 200 anni volto all'individuazione delle aree esondabili e dei relativi tiranti e velocità, verificando altresì che il piano di imposta dell'imbocco della galleria sia posto ad una quota cautelativa rispetto ai livelli di piena. In relazione a tali valutazioni occorrerà quindi indicare gli apprestamenti necessari alla riduzione delle criticità delle aree interessate da eventuali tracimazioni di piena e predisporre un programma di manutenzione del corso d'acqua (alveo a monte e a valle con particolare riferimento alle luci del ponte esistente e della copertura in progetto, dispositivi volti alla rimozione di materiale flottante anche in corso di piena) che consenta il miglioramento della sicurezza idraulica del nodo.
- 8.7 Si precisa che il materiale lapideo, ovvero materiale di natura alluvionale, presente in area demaniale dovrà essere computato e per l'utilizzo dovrà essere richiesta autorizzazione e versato il relativo canone.
- 8.8 Si rammenta che l'istanza di concessione all'utilizzo ed occupazione delle aree demaniali e delle pertinenze fluviali dovrà essere predisposta, oltre che per gli attraversamenti in progetto, anche per gli interventi di carattere provvisorio (piste di cantiere in alveo, tombature temporanee, ecc) indicandone la durata.
- 8.9 Si precisa altresì che le richieste di concessione per gli attraversamenti sul torrente Sessera, per i tratti di competenza AIPO (a valle del ponte "Fila" di Coggiola) dovranno essere corredate di Autorizzazione da parte dell'Ufficio competente.

*La verifica di ottemperanza alle prescrizioni da 8.1 a 8.9 è di competenza della Regione Piemonte.*

#### 9. Gestione degli inerti e della fase di cantiere

- 9.1 L'insieme degli interventi in alveo dovrà essere gestito in modo da evitare impatti sull'ecosistema e sulla fauna ittica: pertanto i lavori non dovranno essere effettuati nei mesi in cui si concentra il periodo riproduttivo dell'ittiofauna ed essere effettuati, se tecnicamente possibile, senza deviare completamente il corso d'acqua garantendo, a valle del punto in cui essi si svolgono, la presenza di un deflusso d'acqua sufficiente alla sopravvivenza delle biocenosi, e minimizzando il problema del trasporto solido fine dovuto al sommovimento dell'alveo. Il progetto esecutivo dovrà approfondire tali aspetti ed essere conforme a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 e s.m.i., "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006".
- 9.2 Il progetto esecutivo dovrà indicare le modalità di gestione prima dello smaltimento del materiale di risulta degli attraversamenti stradali (asfalto) gestito come rifiuto, specificando se si intenda accumularlo lungo i tracciati stradali o trasportarlo nelle aree di cantiere, le caratteristiche tecniche delle aree di accumulo nonché i siti di conferimento finale.
- 9.3 Poiché "Nell'allestimento di ogni area di cantiere, si prevede anche un'area per il ricovero automezzi ed uno spazio destinato allo stoccaggio dei carburanti", l'area su cui avverrà il rifornimento dovrà avere caratteristiche tecniche idonee ad evitare versamenti sul suolo (cordoli di contenimento, contropendenze, ecc.), ed essere localizzata ad una congrua distanza dai corsi d'acqua. Tali aspetti dovranno far parte della progettazione esecutiva.
- 9.4 Nel caso si verificassero incidenti quali versamenti di sostanze contaminanti sul suolo e nelle acque, dovranno essere predisposte tutte le misure atte a evitarne la contaminazione. In particolare dovranno essere costantemente tenute in cantiere sostanze o apparecchiature dedicate all'immediata gestione di eventi incidentali che dovessero comportare tali versamenti.

- 9.5 La viabilità permanente, in quanto funzionale al raggiungimento ed alla manutenzione delle opere dovrà essere progettata secondo le migliori tecnologie disponibili, evitando l'utilizzo di materiali impermeabili e prediligendo materiali naturali e drenanti a quelli tradizionali.
- 9.6 Relativamente alle interferenze con le strade provinciali e comunali, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere stipulata, tra gli Enti proprietari e l'Ente gestore delle opere, un Atto di Convenzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di ripristino definitivo di tutti i tratti di strade interessati dal progetto, sia in fase di esecuzione dei lavori che in fase di esercizio dell'impianto e anche per assicurare un tempestivo intervento del Soggetto preposto nell'eventualità di problematiche alle sede stradale dovute, nel tempo, ai lavori autorizzandi.
- 9.7 A seguito dell'avvio della fase di cantiere, si ritiene necessario che la direzione lavori invii ad Arpa Piemonte ed alla Regione Piemonte una relazione annuale sullo stato di avanzamento delle misure mitigative previste.

*La verifica di ottemperanza alle prescrizioni da 9.1 a 9.7 è di competenza della Regione Piemonte.*

• Piano di gestione delle terre e rocce da scavo

- 9.8 In sede di progettazione esecutiva dovrà essere aggiornato il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo comprendendo le analisi dei materiali per la valutazione di idoneità all'utilizzo secondo quanto previsto dalle Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 24-13302 del 15 febbraio 2010, ovvero secondo quanto previsto dal decreto ministeriale previsto dall'art. 49 del decreto legislativo 1/2012.

*La verifica di ottemperanza alla prescrizione 9.8 è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.*

10. Emissioni in atmosfera

Al fine di contenere le emissioni derivanti dai cantieri si ritiene indispensabile che vengano adottate procedure di gestione delle attività svolte; tali procedure dovranno far proprie le seguenti prescrizioni minime:

- 10.1 devono essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
- 10.2 i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, devono essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;
- 10.3 tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW devono essere dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato;
- 10.4 i programmi di manutenzione devono prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate. In particolare tali interventi devono interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;
- 10.5 le piste di cantiere devono essere periodicamente bagnate al fine di limitare l'emissione di polveri per sollevamento;
- 10.6 devono essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere;
- 10.7 devono essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;

- 10.8 devono essere concordati, con i Comuni di volta in volta interessati, i punti di accesso al cantiere nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sulla viabilità;
- 10.9 per quanto riguarda il monitoraggio del PM<sub>10</sub>, si richiede che siano individuati i recettori sensibili presenti nelle aree interessate dai cantieri in modo da poter rilevare i relativi impatti e pianificare le necessarie mitigazioni. Si ritiene comunque necessario che sia prevista la progettazione di un piano di monitoraggio del particolato atmosferico PM<sub>10</sub> per tutta la durata della fase di cantiere, questo deve permettere un controllo ottimale delle condizioni atmosferiche in modo da garantire il minimo decadimento possibile delle attuali condizioni di qualità ambientale.


*La verifica di ottemperanza alle prescrizioni da 10.1 a 10.9 è di competenza della Regione Piemonte.*

#### 11. Impatto acustico


- 11.1 Qualora le mitigazioni previste in progetto non fossero sufficienti al fine del rispetto dei limiti di zona, potranno essere concesse dal Comune le deroghe per le attività temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.
- 11.2 Dovranno essere effettuate specifiche campagne di monitoraggio del rumore durante tutte le fasi di realizzazione dell'opera, in base alle cui risultanze di tali monitoraggi sarà concordata con il Comune la realizzazione di eventuali ulteriori interventi o azioni di mitigazione, se necessario.
- 11.3 In fase d'esercizio della Centrale idroelettrica che verrà realizzata presso il comune di Rovasenda, tenuto conto della tipologia di impianto che verrà installato e delle caratteristiche dell'area di insediamento, dovrà essere prescritta al Proponente, dall'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo (così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale, n. 9-11616 del 2 febbraio 2004), l'esecuzione di controlli strumentali entro trenta giorni dall'avviamento della centrale idroelettrica.

*La verifica di ottemperanza alle prescrizioni da 11.1 a 11.3 è di competenza della Regione Piemonte.*

Ing. Guido Monteforte Specchi  
(Presidente)




Cons. Giuseppe Caruso  
(Coordinatore Sottocommissione VAS)




Dott. Gaetano Bordone  
(Coordinatore Sottocommissione VIA)




Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres  
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)



Avv. Sandro Campilongo  
(Segretario)




Prof. Saverio Altieri



Prof. Vittorio Amadio

ASSENTE

Dott. Renzo Baldoni



ASSENTE

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Ing. Silvio Bosetti

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Dott. Federico Crescenzi

Prof.ssa Barbara Santa De Donno


Cons. Marco De Giorgi

Ing. Chiara Di Mambro

Ing. Francesco Di Mino

Avv. Luca Di Raimondo


Ing. Graziano Falappa



Andrea Borgia





Walter -



ASSENTE

ASSENTE


ASSENTE



ASSENTE


ASSENTE

ASSENTE







Arch. Antonio Gatto



Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini




Prof. Antonio Grimaldi



Ing. Despoina Karniadaki


ASSENTE

Dott. Andrea Lazzari




ASSENTE

Arch. Sergio Lembo




Arch. Salvatore Lo Nardo



Arch. Bortolo Mainardi

ASSENTE

Avv. Michele Mauceri



Ing. Arturo Luca Montanelli



ASSENTE

Ing. Francesco Montemagno



Ing. Santi Muscarà

ASSENTE

Arch. Eleni Papaleludi Melis



ASSENTE


Ing. Mauro Patti



Cons. Roberto Proietti




Dott. Vincenzo Ruggiero



Dott. Vincenzo Sacco




Avv. Xavier Santiapichi




Dott. Paolo Saraceno




Dott. Franco Secchieri



Arch. Francesca Soro



Dott. Francesco Carmelo Vazzana



Ing. Roberto Viviani

